

XLIII<sup>a</sup> TORNATA

VENERDI 13 DICEMBRE 1929 - Anno VIII

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi. . . . . Pag. 1643

Disegni di legge (Approvazione):

« Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, numero 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista ». 1647

« Convalidazione del Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, concernente la seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29 » . . . 1648

« Conti consuntivi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-1927 » . . . . . 1649

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari » . . . . . 1651

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1091, concernente l'ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea » . . . . . 1652

« Conversione in legge del Regio decreto 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova » . . . . . 1652

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito » . . . . . 1652

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla madre del prof. Finn Malmgreen » . . . . . 1653

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

26 luglio 1926, n. 1421, che contiene norme per la liquidazione del « Consorzio Fascista Spazzini Privati » di Milano e per la liquidazione dei Consorzi di cooperative » . . . . . 1653

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia e di alcune zone barenose nel delta del Brenta ». 1653  
(Presentazione) . . . . . 1644

Interrogazioni (Svolgimento):

« Sull'esercizio della professione medica da parte del dottor Asuero » . . . . . 1644

MUSSOLINI, *ministro dell'interno* . . . . . 1644

GUACCERO . . . . . 1645

« Sui titoli di credito rimborsabili mediante sorteggio » . . . . . 1645

MOSCONI, *ministro delle finanze* . . . . . 1645

SUPINO . . . . . 1646

Relazioni (Presentazione) . . . . . 1646, 1655

Ringraziamenti . . . . . 1644

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato) . . 1654

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI ROBERTO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i Senatori: Ancona per giorni 2; Fadda per giorni 8; Fantoli per giorni 8; Gabbi per giorni 4; Martinez per giorni 10; Prampolini per giorni 4; Strampelli per giorni 1; Tamassia per giorni 15; Tecchio per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

#### Ringraziamenti.

**PRESIDENTE.** Dalla famiglia del defunto senatore Delfino Orsi sono pervenuti al Senato i seguenti telegrammi:

« Con animo pieno di riconoscenza ringrazio Vostra Eccellenza per le alte nobilissime parole dette in onore del mio amatissimo fratello. Ossequi

« Pietro Orsi ».

« Commossa ringrazio delle nobili parole con cui Ella volle onorare in Senato la memoria del mio caro fratello Delfino. La sua anima di ardente patriota trovò sempre con loro la più fervida unione di sentimenti di infinito amore all'Italia e di profonda devozione al Re e al Duce.

« Alessandrina Orsi ».

#### Presentazione di disegni di legge.

**GIULIANO, ministro dell'educazione nazionale.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIULIANO, ministro dell'educazione nazionale.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro della educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento di ufficio dei professori di ruolo, degli istituti di istruzione superiore e delle Regie Università.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della educazione nazionale della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno la procedura prescritta dal Regolamento.

#### Svolgimento di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Guaccero al ministro

dell'interno: « Per conoscere se non sia il caso di provvedere urgentemente a che cessi l'azione del medico spagnolo Asuero che abusivamente esercita un presunto miracolismo, avvalendosi di manovre endonasali senza base scientifica e di pratiche suggestivo-ipnotiche, che se possono influire su forme morbose funzionali neuro-isteriche, costituiscono peraltro una mistificazione per la grande maggioranza dei sofferenti che, sedotti da collettiva aberrazione, accorrono numerosi a chiedere l'ausilio del sedicente taumaturgo ».

Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno, per rispondere a questa interrogazione.

**MUSSOLINI, Capo del Governo, ministro dell'Interno.** (*Segni di viva attenzione*). La legislazione italiana stabilisce ed è assai rigorosa nel pretendere che l'esercizio della professione medica sia consentito esclusivamente a chi abbia conseguito la prescritta laurea e abilitazione, in un'Università del Regno, ma lascia al medico curante la più ampia libertà di iniziativa nel metodo di cura delle malattie.

Il dottor Asuero, non avendo conseguito in Italia la laurea in medicina, non può essere ammesso ad esercitarvi la sua professione.

Senonchè l'art. 53 del Testo Unico delle leggi sanitarie fa un'eccezione al principio della nazionalità del titolo, in favore di quei medici esteri, chiamati espressamente per casi speciali.

Il dottor Asuero è stato chiamato a Roma per un caso speciale. Pertanto, non v'era modo di impedire la sua attività iniziale.

Egli è bensì stato consultato anche da altre persone; ma tali consultazioni si sono svolte con la partecipazione d'un medico italiano, regolarmente esercente. Comunque l'attività dell'Asuero ha avuto carattere occasionale transitorio, e, quindi, è mancato quell'elemento di continuità, che è essenziale alla configurazione del reato d'abusivo esercizio professionale.

D'altra parte, non risulta finora che le cure dell'Asuero abbiano recato danno, se non pecuniario (*ilarietà*) alle persone.

Per queste ragioni non si è ritenuto di potere intervenire, nè denunziando l'Asuero all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione sanitaria, nè impedendo, comunque, la sua attività nei limiti nei quali essa si è finora contenuta.

Ora il dottore Asuero è partito dall'Italia: però debbo aggiungere che ha lasciato dei discepoli.

Il dottor Asuero dice che ha la panacea per guarire tutti i mali; perciò siamo in una sfera differente da quella che consiste nell'esercizio della professione sanitaria, siamo nella sfera dei miracoli. Ora l'on. Guaccero m'insegna che per fare i miracoli bisogna essere in due: il miracolista e, soprattutto, colui che crede nel miracolo.

Ora io tengo ad affermare nella maniera più perentoria che l'arte sanitaria appartiene al Ministero dell'interno, ma che l'arte dei miracoli esula nella maniera più assoluta dalle competenze specifiche del Ministero dell'interno del Regno d'Italia. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guaccero per dichiarare se è soddisfatto.

GUACCERO. Signori senatori, debbo anzitutto ringraziare Sua Eccellenza il ministro dell'interno che si è voluto compiacere di rispondere personalmente alla mia interrogazione, in un campo che se io non esito a chiamare interessante da una parte è però dall'altra meschino assai. Lo ringrazio anche a nome della classe medica e mi dichiaro completamente soddisfatto.

Sento però il dovere, per circostanze che forse sarebbe meglio tacere (*rumori*) e in qualità di rappresentante il Sindacato medico fascista, di prospettare al Senato in breve sintesi il fenomeno Asuero.

PRESIDENTE. Il Regolamento le concede cinque minuti, onorevole senatore.

GUACCERO. Vorrei esporre i risultati di una inchiesta relativa al dott. Asuero, che ha suscitato un putiferio turbinoso di entusiasmi e delusioni di speranze estreme da parte dei poveri malati... (*rumori*) ed un senso di commiserazione da parte di intellettuali competenti.

PRESIDENTE. On. Guaccero, ciò che Ella dice esula completamente dall'ambito della interrogazione. Il Regolamento le concede cinque minuti per dichiarare se è soddisfatta. Ella ha già dichiarato che è soddisfatta. Non vi è luogo ad aggiungere altro.

GUACCERO. Ripeto, sono soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro dell'interno,

però visto che non mi è possibile — in sede di interrogazione — spiegare al Senato questo fenomeno disgustoso (*rumori*) devo insistere nel rivolgere preghiere all'onorevole ministro dell'interno perchè voglia, con provvedimenti sempre più rigorosi, impedire l'esercizio abusivo di quei medici stranieri che appartengono a nazioni che non hanno creduto accettare il patto della reciprocità, esistente soltanto con l'Impero Britannico e Dominions e parzialmente con la Svizzera. Prego ancora l'onorevole ministro di vigilare con la maggiore oculatezza per impedire ogni esercizio — anche da parte di laureati — basato sulla turpe speculazione affaristica, come purtroppo spesso impunemente si svolge, sul dolore della umanità che soffre.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

L'ordine del giorno reca pure lo svolgimento della interrogazione del senatore Supino al ministro delle finanze:

« Per conoscere se ritiene opportuno richiamare le società e in genere gli enti pubblici e privati che hanno emesso titoli di credito rimborsabili mediante sorteggio alla completa osservanza della legge 15 giugno 1926, n. 1263, relativa alla pubblicità dell'elenco dei titoli estratti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Da parte delle società, delle provincie, dei comuni e degli enti che hanno emesso obbligazioni, cartelle od altri titoli rimborsabili mediante estrazione a sorte pervengono periodicamente al Ministero delle finanze i prescritti elenchi dei numeri dei titoli estratti. Ciò fa ritenere in genere che non è trascurata l'osservanza di tutte le varie norme vigenti circa la pubblicità dei titoli rimborsabili mediante sorteggio.

Ad ogni modo, per gli opportuni controlli, ho provveduto perchè i Consigli provinciali dell'economia siano invitati a compilare un elenco completo dei titoli soggetti alle disposizioni sopra mentovate e, ove risultassero delle inadempienze, si procederà contro i responsabili a norma di legge, in base ai poteri conferiti a riguardo al ministro delle finanze. Aggiungo che ho già disposto che tali elenchi siano pubblicati nei numeri ordinari della *Gazzetta Ufficiale*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Supino per dichiarare se è soddisfatto.

**SUPINO.** Mi dichiaro completamente soddisfatto dei provvedimenti presi dall'onorevole ministro delle finanze.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** invito i senatori Soderini, Secchi, Venino, Sitta, Falcioni, Gentile, Di Bagno, Gatti, Spada Potenziani, De Michelis, Tosti di Valminuta, Dallolio Alfredo a presentare alcune relazioni.

**SODERINI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1882, riguardante l'estensione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede (241).

**SECHI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 998, che reca provvedimenti per le concessioni di demanio marittimo (236).

**VENINO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 1201, riflettente la modifica dell'art. 10 della legge organica per la Tripolitania e la Cirenaica (263).

**SITTA.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, con cui si demandano al Ministero delle finanze tutte le attribuzioni deferite al Ministero dell'economia nazionale in confronto della Banca del lavoro (281).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica (280).

**FALCIONI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio Italo-Svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929 (264).

**DI BAGNO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1471, concernente la costruzione di una nuova strada tra la Romagna e la Toscana da Santa Sofia a Stia (248).

**GENTILE.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1858, concernente variazioni nel ruolo organico dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori (274).

**GATTI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, per la disciplina del diritto conferito all'assicurato dal 2° comma dell'art. 433 del codice di commercio nel caso di fusione di società assicuratrici» (256).

**SPADA POTENZIANI.** A nome dell'Ufficio centrale ha l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929 n. 1438, concernente l'autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile per le trascrizioni dei matrimoni religiosi (252).

**DE MICHELIS.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254, che approva la proroga al 1° dicembre 1929, del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conchiusa con lo scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 31 maggio 1929 (265).

**TOSTI DI VALMINUTA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1583, recante temporanee maggiori restrizioni alla iscrizione delle matricole della gente di mare di prima categoria (259).

DALL'OLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del Corpo d'armata di Udine (282).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Soderini, Sechi, Venino, Sitta, Falcioni, Gentile, Di Bagno, Gatti, Spada Potenziani, De Michelis, Tosti di Valminuta, Dall'olio Alfredo, della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista » (N. 283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista ».

Prego il senatore, segretario, Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 283).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### TITOLO I.

#### DELL'ORDINAMENTO E DELLE ATTRIBUZIONI DEL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO.

##### Art. 1.

Gli articoli 4, 5 e 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, sono

abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

(Approvato).

##### Art. 2.

Sono membri del Gran Consiglio del Fascismo, per un tempo illimitato, i Quadrumviri della Marcia su Roma.

(Approvato).

##### Art. 3.

Sono membri del Gran Consiglio, a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:

1° il Presidente del Senato del Regno ed il Presidente della Camera dei deputati;

2° i ministri segretari di Stato degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni;

3° il presidente della Reale Accademia d'Italia;

4° il segretario ed i due vice segretari del Partito nazionale fascista;

5° il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

6° il presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

7° i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste e delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industrie e dell'agricoltura.

(Approvato).

##### Art. 4.

Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo, per la durata di un triennio, e con facoltà di conferma, coloro che hanno, quali membri del Governo, o segretari del Partito nazionale fascista dopo il 1922, o per altri titoli, benemeritato della Nazione e della causa della Rivoluzione fascista.

Con le stesse forme, la nomina può essere, in ogni tempo, revocata.

(Approvato).

## Art. 5.

L'art. 14 della legge 9 dicembre 1928, numero 2693, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti.

(Approvato).

## TITOLO II.

DELL'ORDINAMENTO  
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA.

## Art. 6.

Lo Statuto del Partito nazionale fascista è approvato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato, udito il Gran Consiglio del Fascismo e il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

## Art. 7.

Il segretario del Partito nazionale fascista è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato.

È membro di diritto della Commissione Suprema di difesa, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il segretario del Partito nazionale fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

## Art. 8.

I membri del Direttorio nazionale del Partito fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato, su proposta del segretario del Partito.

(Approvato)

## Art. 9.

Il segretario ed i membri del Direttorio nazionale del Partito nazionale fascista durano in carica tre anni.

(Approvato).

## Art. 10.

I segretari federali del Partito nazionale fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato, su proposta del segretario del Partito, e durano in carica un anno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, concernente la seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-1929 » (N. 255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, concernente la seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1928-29 ».

Prego il senatore, segretario, Libertini di darne lettura

LIBERTINI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convalidato il Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, riguardante una seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1929

**Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 270).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27 »

Prego il senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

**LIBERTINI, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 270).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

##### Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . . . L. 14,404,674,315.03  
delle quali furono riscosse . . . . . 12,847,697,905.47

e rimasero da riscuotere L. 1,556,976,409.56  
=====

(Approvato).

##### Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono sta-

bilite in . . . . . L. 14,404,674,315.03  
delle quali furono pagate . 12,477,021,181.05

e rimasero da pagare . L. 1,927,653,133.98  
=====

(Approvato).

##### Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-1926 restano determinate in . . . . . L. 2,718,152,580.68  
delle quali furono riscosse 1,290,001,434.93

e rimasero da riscuotere L. 1,428,151,145.75  
=====

(Approvato).

##### Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-1926 restano determinate in . . . . . L. 2,518,025,603.35  
delle quali furono pagate 1,682,646,479.87

e rimasero da pagare . L. 835,379,123.48  
=====

(Approvato).

##### Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1926-1927 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1926-27 (art. 1) . L. 1,556,976,409.56

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) 1,428,151,145.75

Resti attivi al 30 giugno 1927 . . . . . L. 2,985,127,555.31  
=====

(Approvato).

##### Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'e-

esercizio 1926-27 (art. 2) L. 1,927,653,133.98

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . . 835,379,123.48

Resti passivi al 30 giugno 1927 . . . . . L. 2,763,032,257.46

(Approvato).

#### AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

##### Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1926-1927, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . . . L. 1,185,418,493.07  
delle quali furono rimosse 968,604,715.95

e rimasero da riscuotere L. 216,813,777.12

(Approvato).

##### Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in . . . . . L. 1,185,418,493.07  
delle quali furono pagate . 728,499,997.93

e rimasero da pagare . L. 456,918,495.14

(Approvato).

##### Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26, in lire 145,807,855.82 restano determinate, per effetto di maggiori accertamenti, in . . . . . L. 146,890,140.58  
delle quali furono rimosse . 146,626,449.19

e rimasero da riscuotere . L. 263,691.39

(Approvato).

##### Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27, in lire 359,769,872.60, restano determinate, per effetto di maggiori accertamenti, in . . . . . L. 360,852,157.36  
delle quali furono pagate . 334,725,298.19

e rimasero da pagare . . . L. 26,126,859.17

(Approvato).

##### Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1926-1927, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1926-27 (art. 7) . L. 216,813,777.12

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) . . . . . 263,691.39

Resti attivi al 30 giugno 1927 . . . . . L. 217,077,468.51

(Approvato).

##### Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1926-27 (art. 8) . L. 456,918,495.14

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) . . . . . 26,126,859.17

Resti passivi al 30 giugno 1927 . . . . . L. 483,045,354.31

(Approvato).

#### AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

##### Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi tele-



LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1929

fonici, accertate nell'esercizio finanziario 1926-1927, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . . . L. 213,384,126.36  
delle quali furono riscosse . . . . . 76,474,496.43

e rimasero da riscuotere L. 136,909,629.93  
=====

(Approvato).

#### Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 213,384,126.36  
delle quali furono pagate . . . . . 73,352,673.78

e rimasero da pagare . . . L. 140,031,452.58  
=====

(Approvato).

#### Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26, in lire 115,907,193.22, restano determinate, per effetto di maggiori accertamenti, in . . . . L. 116,845,484.35  
delle quali furono riscosse . . . . . 113,452,143.96

e rimasero da riscuotere L. 3,393,340.39  
=====

(Approvato).

#### Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26, restano determinate, in . . . . . L. 189,044,066.79  
delle quali furono pagate . . . . . 170,741,166.01

e rimasero da pagare . . . L. 18,302,900.78  
=====

(Approvato).

#### Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1926-1927, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate per la competenza propria dell'esercizio 1926-27 (art. 13) . . . . . L. 136,909,629.93

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) . . . . . 3,393,340.39

Resti attivi al 30 giugno 1927 . . . . . L. 140,302,970.32  
=====

(Approvato).

#### Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-1927, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1926-27 (art. 14) L. 140,031,452.58

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) . . . L. 18,302,900.78

Resti passivi al 30 giugno 1927 . . . . . L. 158,334,353.36  
=====

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari » (N. 237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929 n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari ».

Prego il senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trat-

tamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 17 giugno 1929, n. 1091, concernente l'ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea » (N. 243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto-legge 17 giugno 1929 n. 1091, concernente l'ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea ».

Prego il senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1091 concernente l'ammissione di merci al beneficio della temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova » (N. 247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti per agevolare la ricostruzione in una nuova sede delle case

danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova ».

Prego il senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito » (N. 257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla madre del prof Finn Malmgreen » (N. 262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla madre del prof. Finn Malmgreen ».

Prego il senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436, concernente la concessione di una pensione annua di duemila corone svedesi alla madre del professor Finn Malmgreen.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1926, n. 1421, che contiene norme per la liquidazione del « Consorzio Fascista Spazzini Privati » di Milano e per la liquidazione dei Consorzi di cooperative » (N. 272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge, 26 luglio 1926, n. 1421, che contiene norme per la liquidazione del « Consorzio Fascista Spazzini Privati » di Milano e per la liquidazione dei Consorzi di cooperative ».

Prego il senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1421, che contiene

norme per la liquidazione del « Consorzio Fascista Spazzini Privati » di Milano e per la liquidazione dei Consorzi di cooperative.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia e di alcune zone barenose nel delta del Brenta » (N. 278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia di alcune zone barenose nel delta del Brenta ».

Prego il senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia delle zone barenose denominate Podestà e Pozzegrato, e di parte della barena denominata Boschettona nel delta lagunare del Brenta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Prego il senatore segretario Rota Francesco di procedere all'appello nominale.

ROTA FRANCESCO, *segretario*. Fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno il computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Albicini, Albinì, Albricci, Amero D'Aste, Anselmino, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Berio, Bernocchi, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonardi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brondi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Canevari, Carletti, Carminati, Casanuova, Cassis, Catellani, Cavazzoni, Cellesia, Cesareo, Chersi, Chimienti, Cian, Cimati, Cippico, Cito Filomarino, Colosimo, Conci, Concini, Cornaggia, Corradini, Cossilla, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Bono, De Cillis, Del Bono, Della Torre, De Marinis, De Michelis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari, Ferri, Fracassi, Fradeletto.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garroni, Gasparini, Gatti Salvatore, Gentile, Giampietro, Giannatasio, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grazioli, Greppi, Gresoli, Grosso, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli, Lustig.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marani, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martino, Mayer, Mazzoccolo, Mazzueco, Menozzi, Messedaglia, Miari De Cumanì, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montanari, Montresor, Morello, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nasini, Nicastro, Novelli, Nunziante, Nuvoioni.

Padulli, Pagliano, Pais, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Pericoli, Perla, Pestalozza, Petitti, Pironti, Pitacco, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Renda, Resta Pallavicino, Rolandi Ricci, Romeo, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salmoiraghi, Sandrini, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scherillo, Scialoja Antonio, Scialoja Vittorio, Sechi, Setti, Silj, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spezzotti, Spirito, Stoppato, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valenzani, Valerio, Valle, Valvasori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venino, Venturi, Venzi, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visocchi.

Zappi, Zippel, Zoppi, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, numero 2692, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista (283):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 220

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, concernente la seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione della

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1929

spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29 (255):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 226

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27 (270):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 222

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929 n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari (237):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 228

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1091, concernente l'ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea (243):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 225

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova (247):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 224

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito (257):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 224

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla madre del prof. Finn Malmgreen (262):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 224

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1926, n. 1421, che contiene norme per la liquidazione del « Consorzio Fascista Spazzini Privati » di Milano e per la liquidazione dei Consorzi di cooperative (272):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 224

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia e di alcune zone barenose nel delta del Brenta (278):

Senatori votanti . . . . . 240

Favorevoli . . . . . 228

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

**Presentazione di relazione.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Nuvoloni per presentare una relazione.

NUVOLONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione

sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1664, con cui è stata concessa una proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di San Remo » (251).

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Nuvoioni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al Comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli Uffici e servizi e la dispensa del personale (239);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1849, che conferisce al comune di Catania poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1850, che conferisce all'Amministrazione provinciale di Parma poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1867, che conferisce al comune di Rovigo poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (266);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1067, concernente il conferimento al Commissario straordinario per la provincia di Roma di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1078, recante proroga del termine assegnato al comune di Trento per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1382, recante proroga del termine assegnato al comune di Potenza per il riordinamento degli uffici e dei servizi e la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1422, recante il confe-

rimento al podestà di Genova di poteri straordinari per il riordinamento dei servizi municipali del gas e del personale dipendente;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1423, recante il conferimento di poteri straordinari all'Amministrazione provinciale di Genova per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1424, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (261);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 991, che autorizza il Governo del Re a cedere in dono alla Svizzera alcuni manoscritti di Alberto Haller posseduti dalle Biblioteche Nazionale di Milano e Universitaria di Pavia (242);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1251, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1930 dell'attuale composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (245);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica e della Regia Guardia di Finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 (246);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1357, contenente disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e agli aiutanti di cancelleria (254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929 (264);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, concernente l'istituzione di un Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali in Bologna (267);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 luglio 1929, n. 1311, che dà esecuzione agli Accordi aeronautici stipulati in Torino tra l'Italia e la Repubblica Francese il 10 marzo 1929 (277);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, con cui si demandano al Ministero delle finanze tutte le attribuzioni deferite al Ministero dell'economia nazionale in confronto della Banca del Lavoro (281);

Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra (284);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438, concernente l'autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile per le trascrizioni dei matrimoni religiosi (252);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, per la disciplina

del diritto conferito all'assicurato dal secondo comma dell'articolo 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici (256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1832, riguardante l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede (241);

Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del Corpo d'Armata di Udine (282).

La seduta è chiusa (ore 17,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.